

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 16 ottobre 2018

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
9 agosto 2018, n. 118.

Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (18G00145)..... Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
25 settembre 2018.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro. (18A06611)..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
25 settembre 2018.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Sorbo San Basile. (18A06612)..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
25 settembre 2018.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Castelvetro. (18A06613)..... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 ottobre 2018.

Approvazione del rinnovo del mandato del dott. Fabio PANETTA a Vice direttore generale della Banca d'Italia. (18A06744)..... Pag. 15



**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI****Ministero della giustizia**

DECRETO 25 settembre 2018.

**Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno e la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna - settore penale.** (18A06595). . . . . *Pag.* 15

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Autorità nazionale anticorruzione**

DELIBERA 4 luglio 2018.

**Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.** (Delibera n. 803). (18A06594). . . . . *Pag.* 16

**Università di Foggia**

DECRETO RETTORALE 27 settembre 2018.

**Modifiche allo Statuto.** (18A06578). . . . . *Pag.* 22

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Amlodipina Adamed» (18A06550). . . . . *Pag.* 24

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici (18A06551). . . . . *Pag.* 26

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Baryta Muriatica» (18A06552). . . . . *Pag.* 47

Revoca della registrazione concernente l'importazione di sostanze attive per uso umano, rilasciata alla società Deimos S.r.l. (18A06597). . . . . *Pag.* 50

**Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale**

Avviso relativo all'adozione dei «Progetti di variante al Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico e geomorfologico». (18A06579). . . . . *Pag.* 50

Avviso relativo all'adozione del «Progetto di variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio frana» (18A06580). . . . . *Pag.* 50

**Autorità nazionale anticorruzione**

Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme (18A06593). . . . . *Pag.* 50

**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico sito nel Comune di Roncoferraro (18A06596). . . . . *Pag.* 50

**Ministero dell'interno**

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di San Lorenzo del Vallo (18A06591). . . . . *Pag.* 50

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Carolei. (18A06592). . . . . *Pag.* 50

**Ministero della salute**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Wormax 10 flavour» (18A06570). . . . . *Pag.* 51

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aflaria SR 3,4 mg/ml» (18A06571). . . . . *Pag.* 51

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Deroxen oto, 1,5 mg/ml» soluzione auricolare per cani e gatti. (18A06572). . . . . *Pag.* 51

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Oxydrench» sospensione orale. (18A06573). . . . . *Pag.* 51



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pracetam 200 mg/g» polvere per uso in acqua da bere per suini. (18A06574) . . . . .	Pag. 52	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kalmofarm 250 mg/ml» soluzione orale per uso in acqua da bere o mangime liquido per suini. (18A06577) . . . . .	Pag. 53
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rillexine 500 HL asciutta» sospensione intramammaria per vacche da latte. (18A06575) . . . . .	Pag. 52	<b>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</b>	
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Standalone 258,5 mg/10 ml» sospensione intramammaria per bovine da latte in lattazione. (18A06576) . . . . .	Pag. 52	Determinazione del costo medio del lavoro del personale dipendente da imprese aggiudicatrici di servizi di call center, con decorrenza dai mesi di gennaio 2018, luglio 2018 e gennaio 2019. (18A06581) . . . . .	Pag. 53





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
9 agosto 2018, n. 118.

**Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 111, 113, comma 1, lettera a), 113-bis, comma 1, e 118;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed in particolare l'articolo 1, comma 192;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l'articolo 1, commi 291 e 292;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016;

Ritenuto di dover disciplinare con apposito regolamento l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 159 del 2011, dall'articolo 29, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 2018;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2018;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso nell'adunanza del 19 luglio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

*Capo I*

OGGETTO E PRINCIPI

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento di organizzazione disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», il reclutamento, lo sviluppo e la formazione del personale, delineando la macrostruttura dell'Agenzia, in attuazione delle disposizioni istitutive e nel rispetto della normativa generale sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

*Principi di organizzazione*

1. L'organizzazione e il funzionamento interno dell'Agenzia si ispirano ai seguenti principi:

a) economicità, efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili;

b) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

c) flessibilità e innovazione dell'ordinamento interno delle strutture a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza gestionale necessarie per rispondere agli obiettivi strategici dell'Agenzia;

d) ottimale valorizzazione del capitale umano attraverso la corretta valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori;

e) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni e utilizzo delle nuove tecnologie, in funzione della facilità di accesso alle informazioni nei rapporti con i soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse.

2. L'Agenzia si conforma ai principi ed alla disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. All'Agenzia si applicano le disposizioni in materia di tetti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si applicano, altresì, le disposizioni in merito alla trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché quelle in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e le disposizioni contenute nei decreti legislativi del 30 marzo 2001, n. 165, e del 27 ottobre 2009, n. 150.



*Capo II*  
ORGANIZZAZIONE

Art. 3.

*Struttura organizzativa*

1. La struttura organizzativa dell' Agenzia si articola in:  
*a)* direzioni generali, aventi natura di strutture di livello dirigenziale generale;

*b)* uffici, aventi natura di strutture di livello dirigenziale non generale;

*c)* servizi, aventi natura di unità organizzative non dirigenziali.

2. Gli uffici di cui al comma 1, lettera *b)*, individuati nel limite della dotazione organica indicata nella Tabella A allegata, sono istituiti nell' ambito di una direzione generale, per la gestione di un insieme ampio e omogeneo di macro-processi.

3. I servizi di cui al comma 1, lettera *c)*, sono istituiti, nell' ambito di una direzione generale o di un ufficio, per la gestione di una pluralità di processi.

4. Con atto del direttore dell' Agenzia, sentiti i titolari delle direzioni di livello dirigenziale generale, possono essere, altresì, istituite, nell' ambito della dotazione organica dell' Agenzia, fino ad un massimo di cinque strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unità di progetto non aventi natura dirigenziale, dedicate all' attuazione di un progetto di durata definita. Nel caso di istituzione di strutture temporanee di livello dirigenziale, i relativi incarichi sono conferiti nel rispetto dei limiti di cui all' articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 4.

*Dirigenti generali e dirigenti*

1. L' Agenzia è articolata nelle Direzioni generali di seguito indicate, cui sono preposti dirigenti generali:

*a)* Direzione degli affari generali e del personale, che svolge le funzioni e i compiti di: supporto agli organi dell' Agenzia per l' esercizio dei compiti e funzioni loro attribuiti dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelli di indirizzo, pianificazione strategica, programmazione e verifica della congruenza tra i risultati conseguiti dall' Agenzia e gli obiettivi della pianificazione strategica; adempimenti connessi alla normativa in tema di Amministrazione trasparente ed alla prevenzione della corruzione; ispezioni, inchieste e controlli interni; organizzazione del lavoro; contenziosi e rapporti con l' Avvocatura dello Stato con esclusione di quelli inerenti ai beni sequestrati e confiscati, affari legislativi; relazioni con il pubblico; sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della riservatezza dei dati personali; affari generali; rapporti con l' Unione europea, partecipazione dell' Agenzia a progetti europei e internazionali, utilizzazione dei fondi strutturali europei; convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni; definizione delle linee evolutive, dello sviluppo e della gestione operativa delle tecnologie informatiche e telematiche per il supporto operativo dell' Agenzia

e delle relative procedure di sicurezza; cura dello sviluppo, della conduzione e del funzionamento dei siti intranet, internet e dei flussi documentali ed informativi; svolgimento delle funzioni di selezione, gestione, formazione e trattamento giuridico del personale; relazioni sindacali; ciclo di gestione della *performance* organizzativa e individuale;

*b)* Direzione beni mobili e immobili sequestrati e confiscati, che svolge le funzioni e i compiti di: istruzione, coordinamento e monitoraggio dei processi amministrativi connessi alla trattazione dei procedimenti giudiziari di sequestro e confisca trasmessi dall' Autorità giudiziaria; programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo in ordine alle attività di amministrazione, custodia e destinazione dei beni mobili e immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all' articolo 110, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo n. 159 del 2011, e alle attività ad esse conseguenti o comunque connesse; predisposizione delle relazioni periodiche ai Ministri dell' interno e della giustizia, elaborazione della normativa la cui applicazione è demandata all' Agenzia; rapporti con l' Autorità giudiziaria e con ogni altro ente o amministrazione a vario titolo coinvolto nelle predette attività, trattazione degli affari contenziosi e rapporti con l' Avvocatura dello Stato in materia; indirizzo, cooperazione, controllo e monitoraggio delle sedi dell' Agenzia nei seguenti settori: analisi, gestione e valorizzazione dei beni mobili e immobili; gestione dei rapporti con gli amministratori fiduciari, compreso il controllo sull' attività da essi espletata, con poteri di conferma e revoca dell' incarico; trattazione degli affari contenziosi in materia;

*c)* Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati, che svolge le funzioni e i compiti di: svolgimento delle funzioni di programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo in ordine alle attività di amministrazione, valorizzazione, custodia e destinazione delle aziende e dei beni aziendali sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all' articolo 110, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo n. 159 del 2011, e alle attività ad esse conseguenti o comunque connesse; cura dei rapporti con l' Agenzia delle entrate per gli aspetti fiscali e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; indirizzo, cooperazione, controllo e monitoraggio delle sedi dell' Agenzia nei seguenti settori: analisi, gestione e valorizzazione dei complessi aziendali, compreso il controllo delle gestioni societarie;

*d)* Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, che svolge le funzioni e i compiti di: elaborazione delle previsioni del fabbisogno finanziario; predisposizione del bilancio e del conto consuntivo; cura dei rapporti con la Corte dei conti per i controlli sulla gestione finanziaria dell' Ente e dei beni confiscati; pianificazione e realizzazione delle procedure di approvvigionamento dell' Agenzia e delle attività negoziali relative all' acquisizione di beni, servizi e lavori; cura della conservazione dei beni mobili e immobili in uso e di proprietà dell' Agenzia; cura del trattamento economico degli organi dell' Agenzia e dei consulenti e degli esperti esterni nell' ambito delle attività di pertinenza delle Direzioni di cui alle lettere *b)* e



c), nonché del trattamento economico e previdenziale del personale dirigente e non dirigente dell'Agenzia; gestione separata della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia e quella relativa alle attività di amministrazione, custodia, destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché adempimenti fiscali e gestioni fuori bilancio relative, comprese le fasi di approvazione e di rendicontazione; controllo di gestione; realizzazione di tutte le procedure di alienazione dei beni destinati alla vendita, anche per il soddisfacimento dei crediti riconosciuti e cura dell'incasso e del versamento dei proventi; gestione di tutte le attività di riscossione delle somme dovute; cura di tutte le adempienze relative al Fondo unico giustizia ivi comprese le vicende giudiziarie dei beni finanziari confiscati.

2. Con successivo atto organizzativo del direttore dell'Agenzia, previa comunicazione al Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, sono definite le competenze degli uffici dirigenziali non generali e delle strutture di livello non dirigenziale di cui alla Tabella B allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonché la graduazione degli uffici.

#### Art. 5.

##### *Uffici di staff del direttore dell'Agenzia*

1. Alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia operano due uffici di staff di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti, nei limiti della dotazione organica di cui alla Tabella A allegata, due dirigenti di seconda fascia. Essi svolgono funzioni di supporto al direttore dell'Agenzia, favorendo l'individuazione e l'implementazione di strumenti atti a sviluppare le sinergie fra le Direzioni e gli Uffici dell'Agenzia, raccordando i relativi organi e curano la comunicazione istituzionale.

2. Gli uffici di cui al comma 1 sono:

a) la segreteria tecnica, con funzioni di supporto e collaborazione al direttore, anche in relazione al rapporto con gli altri organi dell'Agenzia, nonché per la trattazione delle questioni e degli approfondimenti che lo stesso intende gestire direttamente;

b) l'Ufficio relazioni esterne e comunicazione, con funzioni di gestione dei rapporti con le redazioni giornalistiche e con la stampa nazionale ed estera, redazione e diffusione dei comunicati e organizzazione di conferenze stampa, curando la presenza, l'immagine e la visibilità dell'Agenzia e promuovendone le attività allo scopo di garantire una comunicazione coerente e trasparente.

#### Art. 6.

##### *Funzioni vicarie*

1. Il direttore dell'Agenzia, con proprio provvedimento, individua un dirigente generale al quale, in caso di sua assenza o impedimento, sono attribuite le funzioni vicarie. In caso di contemporanea assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono attribuite, al dirigente generale della direzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) o, qualora questi sia stato individuato come vicario ai sensi del primo periodo, al dirigente generale con maggiore anzianità di ruolo.

#### Art. 7.

##### *Funzioni di sostituzione*

1. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente generale, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione è affidato dal direttore dell'Agenzia, con apposito incarico *ad interim* ad altro dirigente generale.

2. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente, l'assolvimento delle relative funzioni è esercitato direttamente dal competente dirigente generale, ovvero può essere affidato, con apposito incarico *ad interim*, ad altro dirigente.

3. I dirigenti generali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive strutture, individuano rispettivamente, ove necessario, i dirigenti e i funzionari abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi di assenza. La sostituzione non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

#### Capo III

##### PERSONALE

#### Art. 8.

##### *Dotazione di personale*


1. La dotazione organica dell'Agenzia, costituita da 200 unità, è indicata nelle Tabelle A e B allegate, rispettivamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale.

2. Con apposito atto del direttore dell'Agenzia è istituito il ruolo del personale dirigenziale e il ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia.

3. Il sistema di classificazione del personale non dirigenziale adottato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro - Funzioni centrali vigente individua, nell'ambito della terza area funzionale, uno o più profili al cui personale sono attribuite funzioni specialistiche richiedenti elevata competenza, iniziativa e capacità, quali: gestione e valorizzazione di beni e processi aziendali e di beni immobili a vocazione produttiva, anche a fini di tutela e sviluppo dei livelli occupazionali; accesso al credito e ai finanziamenti europei; analisi di fattibilità tecnico-economica e valutazione degli investimenti; controllo delle gestioni societarie anche attraverso la verifica dell'attendibilità dei documenti contabili; tutela degli interessi dell'Agenzia nelle assemblee societarie.

4. I dirigenti generali esercitano funzioni di coordinamento e controllo e sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati.

5. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale dell'Agenzia avvengono con le modalità stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.



## Art. 9.

*Formazione e relazioni sindacali*

1. L'Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, si avvale della formazione come strumento strategico per accrescere il livello delle competenze del proprio personale al fine di migliorare le prestazioni nell'ambito delle posizioni organizzative di appartenenza e sviluppare le potenzialità dei singoli dipendenti, secondo un processo di adeguamento delle competenze funzionale all'evoluzione dell'Agenzia.

2. L'Agenzia adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, ai fini e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle disposizioni legali e contrattuali applicabili.

## Art. 10.

*Reclutamento del personale*

1. L'Agenzia, per l'espletamento dei compiti attribuiti dalla normativa vigente, recluta ai sensi del comma 2, personale in possesso di specifiche competenze e professionalità.

2. Al reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 113-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, si provvede sulla base dei piani dei fabbisogni di personale. Il rapporto di lavoro subordinato è instaurato tramite contratto individuale stipulato in applicazione, per il personale non dirigente, del contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni centrali vigente, considerando il trattamento economico previsto per il personale dei Ministeri e per il personale dirigente, nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo della corrispondente Area dirigenziale, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1.

3. Le procedure per l'inquadramento di cui all'articolo 113-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali procedure definiscono, tra l'altro, i criteri e le modalità per valutare il possesso di professionalità specifiche ed adeguate nonché i termini per l'eventuale integrazione delle domande presentate dai partecipanti, anche in relazione alle riserve formulate.

4. L'inquadramento del personale di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 avviene previa valutazione positiva e comparativa della professionalità e dei titoli di servizio e di studio in relazione alla fascia o profilo da ricoprire, posseduti dal dipendente al momento della presentazione della domanda, ed è subordinato alla disponibilità del posto nell'ambito della dotazione di personale nella fascia o nel profilo professionale equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro.

5. Il personale di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, mantiene il trat-

tamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, spettante al momento dell'inquadramento secondo quanto previsto dagli ordinamenti di provenienza; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2, è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le risorse finanziarie trasferite ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, relative al trattamento accessorio spettante nell'amministrazione di provenienza, concorrono alla quantificazione del trattamento accessorio variabile dell'Agenzia, con contestuale riduzione dei relativi fondi del trattamento accessorio dell'amministrazione di provenienza.

6. Al personale che transita nei ruoli dell'Agenzia a seguito delle procedure di mobilità di cui al comma 2 ovvero di inquadramento di cui ai commi 3, 4 e 5, si applicano le tabelle di corrispondenza approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 2015, n. 216, ovvero, per il personale degli enti pubblici economici, i criteri di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.

7. Alla copertura delle restanti unità di personale dirigenziale e non dirigenziale si provvede, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le procedure di mobilità e le forme di accesso al pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.

## Art. 11.

*Gestione e sviluppo del personale*

1. L'Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, si ispira ai seguenti principi per la gestione e lo sviluppo del personale:

- a) riconoscimento dei risultati;
- b) mobilità professionale e responsabilizzazione personale;
- c) pari opportunità e benessere organizzativo.

## Art. 12.

*Valutazione del personale*

1. Il processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti nonché negli adempimenti degli obblighi di integrità e trasparenza, fissati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, è garantito dall'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'interno.

2. Al fine di promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali, sono istituiti, ai sensi dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, il fondo di amministrazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per il personale non dirigente, e il fondo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla crimi-





nalità organizzata per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente. Il direttore dell'Agenzia, nel rispetto dei vincoli di bilancio dell'Agenzia e delle norme di finanza pubblica, quantifica le risorse dedicate al trattamento economico accessorio del personale.

#### Capo IV

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

#### Art. 13.

##### Disposizioni transitorie

1. Fino all'adeguamento della dotazione organica prevista dall'articolo 113-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, si applica l'articolo 1, commi 291 e 292, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

#### Art. 14.

##### Disposizione finanziaria

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 15.

##### Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BONGIORNO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2018

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2201

DOTAZIONE ORGANICA DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Tabella A

(art. 3, comma 2)

Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti di prima fascia - Dirigenti generali	4
Dirigenti di seconda fascia - Dirigenti	15
Totale	19

Tabella B

(art. 4, comma 2)

Qualifiche non dirigenziali	Dotazione organica
Terza area	134
Seconda area	47
Totale	181

Totale dotazione organica: 200 unità

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Note alle premesse:


— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;



c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

(Omissis).»

— Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 8 (*L'ordinamento*). — 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al Capo del Dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da delibersarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

Art. 9 (*Il personale e la dotazione finanziaria*). — 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.

4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.»


— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001 n. 106).

— Per completezza d'informazione si riporta il testo vigente dell'art. 111, 113-bis, comma 1, e 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136):

«Art. 111 (*Organi dell'Agenzia*). — 1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

a) il Direttore;

b) il Consiglio direttivo;



- c) il Collegio dei revisori;  
d) il Comitato consultivo di indirizzo.

2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

- a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;  
b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;  
c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno;  
d) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

e) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.

5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

- a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione;  
b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro;  
c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;  
d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza", designato dal Ministro dell'interno;  
e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal medesimo Ministro;  
f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;  
g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'art. 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;

i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.».

«Art. 113-bis (Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia). — 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in duecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 113, comma 1.

(Omissis).».

«Art. 118 (Disposizioni finanziarie). — 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'art. 117, commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonché quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nonché per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Agli oneri derivanti dal potenziamento dell'attività istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi dell'art. 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporcare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'attuazione delle disposizioni del titolo III, capo V, si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 192, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.:

«192. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1, commi 291 e 292 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:

«291. Fino all'adeguamento alla dotazione organica prevista dall'art. 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.



292. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall'art. 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'art. 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie già istituite.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235 (Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 febbraio 2012, n. 50, S.O.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 29, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2017, n. 258.:

«Art. 29 (Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). — (Omissis).

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.

(Omissis).»

Note all'art. 2:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.:

«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.»

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2014, n. 95:

«Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate). — 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.

2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 471, dopo le parole "autorità amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici economici";

b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorità amministrative indipendenti e";

c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".

3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.

4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.

5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del Consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.»


— Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.:

«489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.»

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

— Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2013, n. 92.

— Per l'argomento del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note alle premesse.



— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 19 (*Incarichi di funzioni dirigenziali*). — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.


6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7.



8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 110, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011:

«Art. 110 (*L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*). — 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che le proprie sedi siano stabilite all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto.

2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'art. 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penalee 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'art. 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'art. 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penalee 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la temporanea assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*.

(Omissis).».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:


— Si riporta il testo dell'art. 113-bis, comma 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011:

«Art. 113-bis (*Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia*). — (Omissis).

2. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di centosettanta unità, di cui al comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo.

3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi dell'art. 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell'art. 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima.

(Omissis).».



— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 (Inserimento dell’Autorità nazionale anticorruzione nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2015, n. 184.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle premesse.

*Note all’art. 12:*

— Per i riferimenti al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si vedano le note all’art. 2.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016 n. 105 (Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 giugno 2016, n. 140.

*Note all’art. 13:*

— Per i riferimenti al decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse.

*Note all’art. 15:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235 (Regolamento recante la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 febbraio 2012, n. 50, S.O.

18G00145

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
25 settembre 2018.

**Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 15 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Franca Tancredi, dal viceprefetto aggiunto dott. Vito Turco e dal funzionario economico finanziario dott. Berardino Nuovo;

Visto il proprio decreto, in data 9 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, con il quale il dott. Pasquale Aversa, viceprefetto, è stato nominato componente della commissione straordinaria, in sostituzione della dott.ssa Franca Tancredi;

Visto l’ulteriore decreto, in data 10 settembre 2018, in corso di perfezionamento, con il quale il dott. Antonio Reppucci prefetto a riposo, è stato nominato componente della commissione straordinaria, in sostituzione del dott. Pasquale Aversa;

Constatato che non risulta esaurita l’azione di recupero e risanamento complessivo dell’istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all’azione amministrativa dell’ente;

Visto l’art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2018;

Decreta:

La durata della gestione del Comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell’interno*

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2018  
*Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2163*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017, la gestione del Comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.



La commissione ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità nei diversi settori dell'amministrazione ed in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza delle consorterie criminali.

Come rilevato dal viceprefetto vicario di Reggio Calabria per il prefetto temporaneamente assente nella relazione del 17 agosto 2018, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 17 agosto 2018 alla quale ha partecipato il procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria - direzione distrettuale antimafia, a conclusione della quale è emersa la necessità che la gestione commissariale sia prorogata per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

L'attività della commissione straordinaria è stata contraddistinta da inequivocabili segnali di presenza dello Stato finalizzati, in primo luogo, ad interrompere le diverse forme di ingerenza dei gruppi 'ndranghettistici presenti sul territorio.

In tal senso si è ritenuto necessario procedere, anche attraverso il supporto di unità di personale assunte ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una generale revisione dell'assetto burocratico e degli uffici comunali, che ha riguardato in primo luogo l'ufficio lavori pubblici, quello della polizia municipale e quello economico finanziario, al fine di assicurare il ripristino dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Nel settore tecnico, tenuto conto delle risultanze dell'accesso ispettivo, è stato disposto un complesso lavoro di riesame della documentazione inerente i principali appalti disposti dalla disciolta amministrazione al fine di verificare quelli caratterizzati da illegittimità e violazioni di legge e procedere alla risoluzione dei contratti ancora in essere, al recupero dei finanziamenti erogati e all'avvio delle richieste di risarcimento.

È stato inoltre attivato un apposito tavolo tecnico, composto anche da rappresentanti della protezione civile, con il compito di avviare le iniziative per il recupero strutturale di un quartiere cittadino; in tale ambito sono attualmente in corso le procedure per appaltare i lavori di bitumazione della strada comunale di accesso al quartiere.

Sono stati anche avviati i necessari interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento sismico di tre edifici scolastici comunali.

L'organo di gestione straordinaria ha inoltre elaborato specifici atti di indirizzo per l'ufficio incaricato della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e della gestione dei beni immobili di proprietà dell'ente che prevedono il recupero e la ristrutturazione di alcuni immobili confiscati per la realizzazione di sedi alloggi da destinare ad insediamento abitativo di famiglie disagiate nonché laboratori creativi per l'integrazione sociale e lavorativa.

La commissione straordinaria ha inoltre impresso un forte impulso all'attività di vigilanza sul territorio con l'affidamento dell'ufficio di polizia municipale ad un nuovo comandante e l'assegnazione di due unità di personale in posizione di sovraordinazione ai sensi del citato art. 145 del T.U.O.E.L., con l'obiettivo di reprimere i fenomeni di abusivismo edilizio e di occupazione illecita, intensificare il contrasto del fenomeno degli scarichi abusivi nei corsi d'acqua e dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio.

È stata anche avviata, dal competente ufficio la procedura di una gara per l'acquisto di mezzi meccanici per l'attivazione del servizio di raccolta differenziata, che assicurerà un miglioramento delle condizioni ambientali.

Interventi significativi hanno interessato il settore economico-finanziario, tenuto conto della precaria situazione finanziaria dell'ente attualmente in stato di dissesto.

La commissione, pur in assenza di un responsabile del settore, ha avviato una serie di iniziative finalizzate a promuovere una virtuosa gestione del servizio di riscossione dei tributi locali dettando indirizzi per il corretto esercizio dell'attività di imposizione, accertamento ed esazione delle imposte comunali.

La predetta attività di accertamento e riscossione, pur intrapresa fin dall'inizio della gestione straordinaria, necessita di un ulteriore lasso temporale, essenziale per migliorare ulteriormente i dati contabili dell'ente.

Per i motivi descritti risulta, quindi, necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per prorogare, di ulteriori sei mesi, l'affidamento della gestione del Comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 18 settembre 2018

*Il Ministro dell'interno: SALVINI*

**18A06611**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
25 settembre 2018.

**Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Sorbo San Basile.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 13 giugno 2017, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2017, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Sorbo San Basile (Catanzaro) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente composta dalla dott.ssa Ada Ferrara - viceprefetto, dal dott. Roberto Micucci - viceprefetto aggiunto e dal dott. Sandro Immacolata Borruto - funzionario amministrativo;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2018;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Sorbo San Basile (Catanzaro), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2018

MATTARELLA

*CONTE, Presidente del Consiglio  
dei ministri*

*SALVINI, Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2018

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2162





ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Sorbo San Basile (Catanzaro) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 2017, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno febbraio 2017, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità avviando un ampio programma di interventi volti ad assicurare il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità.

Come rilevato dal prefetto di Catanzaro con relazione del 3 settembre 2018, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata azione di riorganizzazione e risanamento dell'ente locale non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi di risanamento già avviati sono stati oggetto di approfondimento da parte del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi il 29 agosto u.s., integrato con la partecipazione del rappresentante della locale procura distrettuale antimafia, nel corso del quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

È necessario, infatti, consolidare le diverse iniziative avviate al fine di assicurare, prima del rinnovo degli organi, il completo raggiungimento dell'obiettivo primario del ripristino delle condizioni di funzionalità istituzionali dell'ente e scongiurare ulteriori tentativi di penetrazione malavitosi.

Le azioni intraprese dall'organo di gestione straordinaria sono state improntate, sin dalle prime fasi della gestione, alla massima discontinuità rispetto al passato per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nella vita amministrativa dell'ente ed al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato.

La commissione straordinaria, tenuto conto della riscontrata disorganizzazione degli uffici e di una sostanziale assenza dei controlli interni ha disposto, sin da subito, una diversa riorganizzazione dell'apparato burocratico dell'ente, iniziativa assicurata anche attraverso il supporto di professionisti esperti nominati ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnati a settori nevralgici particolarmente esposti al fenomeno della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha inoltre recentemente attivato una convenzione con altri comuni per lo svolgimento del servizio associato dell'ufficio di segreteria, iniziativa che consentirà, diversamente a quanto accaduto in passato, di assicurare una continuità della funzione svolta dal segretario comunale e una costante azione di coordinamento e controllo del personale.

La richiesta di proroga della gestione commissariale è motivata dalla necessità di portare a termine gli interventi strutturali intrapresi nel campo dei lavori pubblici e in particolare, tra questi, i lavori per la sistemazione di parcheggi nel centro cittadino, e quelli per l'efficientamento della pubblica illuminazione i cui lavori dovrebbero terminare entro il primo trimestre del 2019. È inoltre in corso di definizione una convenzione con la regione Calabria al fine di dare attuazione alle successive fasi del progetto concernente le opere di adeguamento sismico di un edificio scolastico.

Un'ulteriore importante iniziativa segnalata dalla commissione straordinaria, che riguarda il settore ambientale, è quella concernente l'affidamento del servizio di gestione dei depuratori comunali, finanziato con fondi ministeriali, il cui iter procedurale è attualmente in via di ultimazione.

È opportuno che tali progettualità siano seguite dallo stesso organo straordinario che le ha avviate, considerato che investono un settore notoriamente esposto - anche per la rilevanza dei sottesi interessi economici - al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Sono inoltre attualmente in corso, in collaborazione con la regione Calabria, i necessari approfondimenti per portare a conclusione l'iter istruttorio del piano strutturale comunale che, avviato nel 2008, ha subito nel corso degli anni diverse interruzioni.

Il completamento del piano urbanistico favorirà il recupero di credibilità delle istituzioni, dimostrando al contempo come un'amministrazione efficiente ed il rispetto delle regole possano tradursi in benefici per la popolazione.

La commissione ha inoltre avviato un articolato processo di riassetto economico finalizzato al risanamento delle finanze comunali attraverso strumenti volti al recupero di notevoli fasce di evasione tributaria riconducibili a diverse categorie di soggetti. Analoga iniziativa è in corso per il recupero di un rilevante credito dovuto da un comune limitrofo per il quale l'organo di gestione straordinaria ha conferito mandato ad un legale.

L'organo di gestione straordinaria ha inoltre programmato l'adozione, entro breve termine, del regolamento generale delle entrate tributarie e di quello di contabilità economica improntato ai nuovi principi di armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il perfezionamento di tutti gli interventi sopra descritti, intrapresi nei diversi settori di competenza dell'amministrazione, richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza ed imparzialità, in modo da evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Per la complessità delle azioni di bonifica intraprese dalla commissione risulta quindi necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrono le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Sorbo San Basile (Catanzaro), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 18 settembre 2018

*Il Ministro dell'interno: SALVINI*

18A06612

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
25 settembre 2018.**Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Castelvetro.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 7 giugno 2017, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di Castelvetro (Trapani) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott. Salvatore Caccamo, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Elisa Borbone e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Maria Concetta Musca;


Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2018 alla quale è stato debitamente inviato il Presidente della Regione Siciliana;



Decreta:

La durata della gestione del Comune di Castelvetro (Trapani), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2018

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2161

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 giugno 2017, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2017, la gestione del Comune di Castelvetro (Trapani) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La commissione ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità nei diversi settori dell'amministrazione ed in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per il consolidato radicamento di sodalizi criminali.

Come rilevato dal prefetto di Trapani nella relazione del 10 settembre 2018, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenuta il 10 settembre 2018 con la partecipazione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Direzione distrettuale antimafia e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

L'attività della commissione è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

Uno dei primi interventi effettuati dall'organo di gestione straordinaria ha riguardato l'apparato burocratico dell'ente, che è stato implementato facendo ricorso a professionisti esperti nominati ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in relazione al quale è stata disposta una diversa articolazione improntata ad una maggiore flessibilità ed efficienza.

Nel settore urbanistico, un forte impulso è stato impresso sia alla pianificazione settoriale sia all'attività di vigilanza e di contrasto dell'abusivismo edilizio, particolarmente diffuso nella frazione costiera di Triscina.

In tale direzione, sono stati avviati i procedimenti finalizzati all'elaborazione del piano urbanistico commerciale e del piano di utilizzo del demanio marittimo, per la cui celere definizione è stato costituito, nell'ambito della struttura amministrativa dell'ente, il servizio di pianificazione territoriale.

È stato inoltre emanato il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di abusi edilizi e - con l'ausilio di moderne tecnologie quali la georeferenziazione degli immobili siti nel territorio comunale - è stata intrapresa una puntuale ricognizione dei manufatti realizzati in assenza o in difformità dei prescritti titoli abilitativi.

La commissione straordinaria ha poi adottato puntuali linee guida indirizzate ai settori burocrati del comune preposti all'emanazione ed all'esecuzione dei provvedimenti sanzionatori ed ha provveduto ad istituire un apposito ufficio con precipue attribuzioni in materia di accertamento e repressione degli illeciti in materia edilizia.

Sempre con riguardo al settore urbanistico, sono in corso le procedure per il recupero delle indennità di occupazione *sine titulo* e sono state attivate le dovute verifiche finalizzate ad accertare eventuali responsabilità per danno erariale in relazione alla mancata, pregressa riscossione - da parte dell'amministrazione comunale - di quelle indennità.

Le azioni descritte iniziano a dare i primi segnali positivi ed hanno consentito di intraprendere percorsi virtuosi per la risoluzione delle molteplici criticità che hanno causato l'applicazione della misura di rigore di cui al citato art. 143. Nondimeno, la gravità del condizionamento di tipo mafioso, tuttora presente nel tessuto economico e sociale, è tale da rendere necessaria una proroga del mandato della commissione sia per consolidare i risultati conseguiti finora sia per portare a compimento le procedure di risanamento attualmente in via di definizione.

Il prefetto segnala altresì che, sulla scorta di un'anticipazione di tre milioni di euro a carico di uno specifico fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti, è stato approvato - ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - il progetto di accordo quadro per l'affidamento dei lavori di demolizione delle opere abusive e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Ogni attenzione va prestata affinché l'iniziativa in parola si svolga al riparo da interessi anomali ed in moda da garantirne la piena legittimità e neutralità.

Nel settore commerciale - dove è stata constatata la grave inerzia dello sportello unico per le attività produttive, in particolare sotto il profilo dei controlli in ordine al possesso dei prescritti requisiti soggettivi da parte dei titolari delle licenze - la commissione ha notevolmente incrementato le azioni di vigilanza avviando le conseguenti procedure sanzionatorie.

In tale contesto, in presenza di consistenti fenomeni di evasione tributaria, sono stati avviati decisi interventi mirati al recupero della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Nella medesima prospettiva orientata al risanamento delle precarie condizioni finanziarie dell'ente, l'organo di gestione straordinaria ha definito una precisa strategia che prevede una più incisiva attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, la razionalizzazione delle spese correnti, il contenimento dei costi per il personale attraverso la riduzione del numero di posizioni organizzative ed una più efficiente utilizzazione degli immobili di proprietà comunale.

Sono inoltre in fase di attuazione le misure correttive prescritte dalla Sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei conti ai sensi dell'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

La rilevanza delle predette misure richiede che le stesse siano portate a termine dal medesimo organo che le ha intraprese in modo da evitare che indebite interferenze, condizionamenti o forme di ostruzionismo possano ostacolare il buon esito.

Riferisce infine il prefetto che sono state avviate iniziative congiunte con il Centro di giustizia minorile di Palermo per l'utilizzazione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata in favore di soggetti vulnerabili e a rischio di devianza criminale sulla base di un progetto in corso di elaborazione.

Il completamento delle iniziative in argomento avrà un sicuro impatto positivo e favorirà il recupero di credibilità delle istituzioni, dimostrando come un'amministrazione efficiente ed il rispetto delle regole possano tradursi in benefici per la popolazione.

Per i motivi descritti risulta, quindi, necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze delle consorterie criminali.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per prorogare, di ulteriori sei mesi, l'affidamento della gestione del Comune di Castelvetro (Trapani) alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 18 settembre 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A06613



## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2018.

**Approvazione del rinnovo del mandato del dott. Fabio PANETTA a Vice direttore generale della Banca d'Italia.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti gli articoli 18 e 22 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2016;

Visto l'art. 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 2012 di nomina del dott. Fabio Panetta a vice direttore generale della Banca d'Italia;

Vista la deliberazione del 21 settembre 2018, con la quale il Consiglio superiore della Banca d'Italia, convocato in seduta straordinaria, ha rinnovato nel mandato il vice direttore generale dott. Fabio PANETTA, con decorrenza 8 ottobre 2018;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

È approvato il rinnovo del mandato del dott. Fabio Panetta a vice direttore generale della Banca d'Italia, con decorrenza dall'8 ottobre 2018 per un periodo di sei anni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2018, reg. n. 1902

18A06744

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 settembre 2018.


**Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno e la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna - settore penale.**

#### IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148,

comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;



Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale per i minorenni di Salerno e nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale per i minorenni di Salerno e per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli degli ordini degli avvocati di Nocera Inferiore, Salerno, Vallo della Lucania, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia e Rimini;

EMANA  
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale per i minorenni di Salerno e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna;

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2018

*Il Ministro:* BONAFEDE

18A06595

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 4 luglio 2018.

**Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.** (Delibera n. 803).

#### L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'atto di organizzazione delle Aree e degli uffici dell'Autorità nazionale anticorruzione, adottato il 29 ottobre 2014 in attuazione della delibera n. 143/2014 e i successivi atti organizzativi integrativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016 con il quale è stato approvato il Piano di riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione;


Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, codice) e, in particolare, gli articoli 211 e 213 del medesimo decreto;

Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato 28 dicembre 2016, n. 2777 sul precedente Regolamento di vigilanza del 15 febbraio 2017;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare, l'art. 52-ter del medesimo decreto recante «Modifiche al codice dei contratti pubblici», nonché l'art. 211 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Tenuto conto del regolamento approvato in data 13 giugno 2018 in merito all'esercizio dei poteri dell'ANAC di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



## E M A N A

il seguente Regolamento:

## Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
  - «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;
  - «presidente», il presidente dell'autorità;
  - «consiglio», il consiglio dell'autorità;
  - «ufficio», l'Ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  - «dirigente», il dirigente dell'ufficio;
  - «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del codice;
  - «atto di raccomandazione», l'atto conclusivo del procedimento di vigilanza adottato dal consiglio o dal dirigente ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento;
  - «CRI» la comunicazione di risultanze istruttorie, di cui all'art. 20 del presente regolamento.

## Art. 2.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, comma 3, lettere a), b), g) del codice.

## Art. 3.

*Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza*

1. L'attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal consiglio dell'autorità.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio approva una direttiva programmatica, elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente.
3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresì il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le modalità operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.
4. La direttiva annuale è pubblicata in forma sintetica, con l'indicazione dei criteri a cui si conforma l'attività di vigilanza, sul sito istituzionale dell'Autorità.
5. Il consiglio può integrare la direttiva ove ritenge necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.

## Art. 4.

*Attività di vigilanza d'ufficio e su segnalazione*

1. L'attività di vigilanza dell'Autorità è attivata dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art. 3 ovvero su disposizione del consiglio.
2. L'attività di vigilanza dell'Autorità è attivata su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del consiglio:
- a seguito di grave mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8 del regolamento in materia di vigilanza collaborativa;
  - a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante al parere di precontenzioso vincolante di cui all'art. 211, comma 1, del codice.
3. L'attività di vigilanza è, altresì, attivata a seguito di segnalazioni presentate all'Autorità:
- dall'autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 129, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
  - dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, 90;
  - da ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile.
4. L'Autorità valuta anche le segnalazioni di violazione della normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici, tenendo conto in via prioritaria della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto.
5. Nel caso di segnalazione di illeciti da parte di un dipendente pubblico (c.d. *whistleblower*), la trattazione della stessa è affidata all'ufficio competente, che la svolge ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001.

## Art. 5.

*Modalità di presentazione delle segnalazioni*

1. Le segnalazioni di terzi di cui all'art. 4, comma 4, sono presentate mediante il modulo allegato al presente regolamento, disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità e, ordinariamente, trasmessa ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento.
2. Il modulo di cui al comma 1 è compilato con chiarezza in ogni suo campo obbligatorio, corredato dalla eventuale documentazione, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante. Il segnalante indica, altresì, l'indirizzo, preferibilmente di posta elettronica certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali comunicazioni dell'Autorità.



3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma 1, la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante, deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.

#### Art. 6.

##### *Segnalazioni anonime*

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che:

- a) non rechino alcuna sottoscrizione;
- b) rechino una sottoscrizione illeggibile;
- c) pur appearing riferibili a un soggetto, non consentano, comunque, di individuarlo o di identificarlo con certezza.

2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente.

3. Le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio può altresì proporre al consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.

#### Art. 7.

##### *Archiviazione delle segnalazioni*

1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art.6, anche nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza della segnalazione;
- b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
- c) richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell'attività contrattuale delle stazioni appaltanti;
- d) manifesta incompetenza dell'Autorità su questioni non afferenti alla materia dei contratti pubblici;
- e) finalità palesemente emulativa della segnalazione;
- f) segnalazioni per le quali l'intervento dell'Autorità non è più attuale.

2. La segnalazione si intende archiviata se l'Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 13, comma 2, del presente Regolamento.

3. Il dirigente invia trimestralmente al consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo, con l'indicazione, in relazione alle fattispecie di cui alla lett. f) del comma 1, delle motivazioni dell'archiviazione. Tali prospetti, previa presa d'atto da parte del consiglio sono pubblicati sul sito dell'Autorità e tale pubblicazione è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti.

4. Le notizie contenute nelle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo, sono valutate al fine di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici. Tali informazioni rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità nonché degli atti, delle proposte e della relazione annuale dell'Autorità di cui all'art. 213, comma 3, lettere c) ed e) del codice.

#### Art. 8.

##### *Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso*

1. Qualora il procedimento di vigilanza debba essere avviato, d'ufficio o su segnalazione, in pendenza di un procedimento di precontenzioso avente il medesimo oggetto, l'avvio del procedimento di vigilanza può essere sospeso. All'esito dell'emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza.

2. Qualora il procedimento di vigilanza sia stato avviato, in caso di sopravvenuta richiesta di un parere di precontenzioso avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza può essere sospeso sino all'esito del procedimento di precontenzioso. In questo caso, all'esito dell'emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.

#### Art. 9.

##### *Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice.*

1. Qualora, ricorrano i presupposti per la legittimazione al ricorso di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice, il procedimento di vigilanza non è avviato ovvero è sospeso.


2. L'effetto sospensivo di cui al comma 1 decorre dall'acquisizione della notizia ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50/2016. Il procedimento avviato si estingue con la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 211, comma 1-bis ovvero comma 1-ter del decreto legislativo n. 50/2016.

#### Art. 10.

##### *Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo*

1. Nel caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza non è avviato. All'esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza.

2. La sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo comporta la sospensione di un procedimento di vigilanza avviato avente il medesimo oggetto. All'esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.



## Art. 11.

*Responsabile del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio.

2. Il responsabile del procedimento può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.

## Art. 12.

*Atti conclusivi del procedimento di vigilanza*

1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 13, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto della volontà della stazione appaltante di adottare gli atti di cui all'art. 19, comma 2, e all'art. 20, comma 6, con l'adozione, mediante delibera del consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 21, di uno dei seguenti atti:

a) atto con il quale l'Autorità registra che la stazione appaltante ha adottato nel caso esaminato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;

b) accertamento di atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell'esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti interessate, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di tali illegittimità e irregolarità.

## Art. 13.

*Avvio del procedimento di vigilanza*

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonché, ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento è, di norma, di sessanta giorni, fatta salva la possibilità di proroga comunque non superiore a centottanta giorni, nei casi di motivate esigenze istruttorie.

3. Il termine di cui al comma 2 decorre, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità, quali la relazione di attività ispettiva, il rapporto di un ufficio relativo ad atti e dati disponibili presso l'Autorità o raccolti mediante accesso a siti e banche dati pubbliche. In caso di segnalazioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, il termine decorre dalla data di ricevimento della segnalazione.

4. La comunicazione può essere preceduta da una richiesta alla stazione appaltante di informazioni utili.

5. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata alla stazione appaltante e ai controinteressati. Nel caso di segnalazione di terzi, all'esponente, che non può essere qualificato quale controinteressato, potrà essere fornita unicamente la comunicazione di conclusione del procedimento di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente Regolamento.

6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale è sostituita da modalità di volta in volta stabilite dall'Autorità.

7. Il dirigente trasmette al consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.

## Art. 14.

*Partecipazione all'istruttoria*

1. Possono partecipare all'istruttoria:

a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 4;

b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali, correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

## Art. 15.

*Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti*

1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 213, comma 13, del codice, che indicano:


a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento. Tale termine, non inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni, è stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti;

c) le sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

2. I documenti di cui è richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme.

3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.



## Art. 16.

*Audizioni*

1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13, ovvero gli ulteriori soggetti che si riterrà utile sentire ai fini di una più compiuta trattazione dell'indagine.

2. I soggetti destinatari della comunicazione di risultanze istruttorie di cui all'art. 20, entro dieci giorni dal ricevimento, possono presentare istanza di audizione all'ufficio. Il dirigente, valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione.

3. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria.

4. L'audizione può essere richiesta innanzi al consiglio dai soggetti di cui al comma 2, limitatamente ai casi di maggiore rilevanza. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, su proposta degli uffici, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della Segreteria del consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.

5. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.

## Art. 17.

*Ispezioni*

1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente può chiedere al consiglio lo svolgimento di un'attività ispettiva, da eseguire secondo i termini e le modalità indicate nelle Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.

2. Il mandato ispettivo è disposto con provvedimento del Presidente, nel quale è indicata la composizione del gruppo ispettivo, l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di finanza o di altri organi dello Stato, l'ambito soggettivo, l'oggetto dell'accertamento.

3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell'attività ispettiva, che comunque non può essere superiore a sessanta giorni, l'ispettore redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi che viene tempestivamente trasmessa all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.

## Art. 18.

*Sospensione dei termini del procedimento*

1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessità, possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che non può eccedere i trenta giorni, nei seguenti casi:

a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre Amministrazioni o Autorità nazionali ed estere;

b) ispezioni disposte ai sensi dell'art. 17; in tal caso i termini del procedimento possono essere sospesi per una durata che non può eccedere i sessanta giorni;

c) acquisizione di pareri da altri uffici dell'Autorità, da altre Amministrazioni o Autorità nazionali ed estere.

2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere, l'istruttoria può essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1.

3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto.

4. La sospensione dei termini procedurali è comunicata alle parti.

## Art. 19.

*Conclusioni del procedimento*

1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi dell'art. 20, entro centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione di memorie, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, sottopone al consiglio per l'approvazione una proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorità, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 12.

2. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella comunicazione di avvio del procedimento ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità. Tale nota può concludere, anche in parte, il procedimento.

3. Il dirigente sottopone al consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2.

## Art. 20.

*Comunicazione di risultanze istruttorie*

1. In caso di accertamento di atti illegittimi e irregolari di particolare gravità o di particolare rilevanza economica e sociale, in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento, o nel caso in cui nel corso dell'attività di vigilanza siano emersi fatti nuovi, ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio il dirigente, prima della conclusione del procedimento finalizzato alla formale proposta di delibera di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione di memorie, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, può predisporre una Comunicazione di risultanze istruttorie (CRI).

2. La CRI è sottoposta alla preventiva approvazione del consiglio.





3. La CRI è trasmessa alla stazione appaltante e ai controinteressati. Entro un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni, i destinatari della comunicazione possono formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni in essa contenute.

4. La CRI può essere effettuata mediante forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

5. Il dirigente, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato ai soggetti interessati per fornire riscontro alla CRI, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, sottopone al consiglio per l'approvazione una proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorità, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b).

6. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella CRI ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità. Tale nota può concludere, anche in parte, il procedimento.

7. Il dirigente sottopone al consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 6.

#### Art. 21.

##### *Procedimenti in forma semplificata*

1. Il procedimento è concluso in forma semplificata nei seguenti casi:

- a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;
- b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorità.

2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un atto di conclusione del procedimento, che può sostituire la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 13, di norma entro il termine di centottanta giorni, che decorre, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità di cui all'art. 13, comma 3, e, in caso di segnalazioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, dalla data di ricevimento della segnalazione.

3. Nei casi di particolare rilevanza gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma semplificata sono sottoposti alla previa autorizzazione del consiglio.

4. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa trimestralmente il consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo.

#### Art. 22.

##### *Comunicazione delle raccomandazioni e verifica della loro attuazione*

1. Qualora, con la delibera approvata dal consiglio o con l'atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, siano adottate raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti interessate, a rimuovere le

illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità, le raccomandazioni sono comunicate alle parti e pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità. Il consiglio può inoltre disporre la pubblicazione sul sito della stazione appaltante.

2. La stazione appaltante è tenuta a comunicare all'Autorità il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di dieci a un massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento della raccomandazione.

3. In caso di mancato riscontro nei termini di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al competente ufficio dell'Autorità per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice.

#### Art. 23.

##### *Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile*

1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del codice, le stazioni appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall'Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a trenta giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti:

- a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;
- b) perizia giustificativa;
- c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;
- d) verbale di consegna dei lavori;
- e) contratto, ove stipulato.

2. L'Ufficio competente sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del consiglio dell'autorità.

3. Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicitata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, non adeguatamente giustificate dall'urgenza della procedura, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

4. Il parere di congruità del prezzo di cui all'art. 163, comma 9, del codice è emesso dal competente ufficio dell'Autorità.

#### Art. 24.

##### *Vigilanza sulle varianti in corso d'opera*

1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 106, comma 14, secondo periodo del codice in tema di varianti in corso d'opera nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle concessioni e nei contratti del contraente generale, svolta dall'ANAC nell'ottica di



garantire le finalità di cui all'art. 213, comma 3, lettera b), del codice relativamente all'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e all'accertamento che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario, il responsabile del procedimento è tenuto a trasmettere per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, le varianti in corso d'opera classificabili ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del codice di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, secondo le modalità definite dall'Autorità con appositi Comunicati e Linee guida.

2. L'Ufficio competente, sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori definiti dal consiglio dell'Autorità in sede di direttiva programmatica annuale, elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del medesimo consiglio.

3. Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicitata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

#### Art. 25.

##### *Comunicazioni*

1. Le segnalazioni inviate all'Autorità e le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate di norma, salvo specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata ai sensi della vigente normativa.

#### Art. 26.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni già pervenute all'Autorità, per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento alla data di entrata in vigore.

#### Art. 27.

##### *Entrata in vigore e abrogazioni*

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente «Regolamento del 15 febbraio 2017 sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2017, ed entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 803 nell'adunanza del 4 luglio 2018

Roma, 4 luglio 2018

*Il Presidente:* CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 ottobre 2018.  
*Il Segretario:* ESPOSITO

18A06594

## UNIVERSITÀ DI FOGGIA

DECRETO RETTORALE 27 settembre 2018.

### Modifiche allo Statuto.

#### IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto lo Statuto di Ateneo;

Vista la nota rettorale prot. n. 25867-I.2 del 10 ottobre 2016, con la quale sono stati invitati i consigli di dipartimento e il Consiglio degli studenti ad esprimere il parere di competenza in merito alla proposta di revisione di alcuni articoli dello Statuto di Ateneo;

Viste le deliberazioni in merito adottate dal Consiglio del dipartimento di studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, nella seduta del 13 ottobre 2016, dal Consiglio del dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e dell'ambiente, nella seduta del 19 ottobre 2016, dal Consiglio del dipartimento di giurisprudenza, nella seduta del 19 ottobre 2016, dal Consiglio del dipartimento di medicina clinica e sperimentale, nella seduta del 25 ottobre 2016, dal Consiglio del dipartimento di scienze mediche e chirurgiche, nella seduta del 25 ottobre 2016, e dal Consiglio del dipartimento di economia, nella seduta del 3 novembre 2016;

Vista la delibera del Consiglio degli studenti, adottata nella seduta del 21 ottobre 2016;

Atteso che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 1° febbraio 2017, a maggioranza dei componenti, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di revisione statutaria in oggetto, integrata secondo quanto deliberato dal Consiglio del dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e dell'ambiente;


Vista la deliberazione del 15 febbraio 2017, con cui il Senato accademico ha approvato la proposta di revisione statutaria nella stesura conforme a quella in ordine alla quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole;

Vista la nota prot. n. 5899 del 28 febbraio 2017, con la quale l'Ateneo ha trasmesso la documentazione inerente alla revisione statutaria al MIUR per consentire l'espletamento del controllo previsto dalla normativa vigente;

Vista la nota del MIUR prot. n. 5262 del 28 aprile 2017, con cui è stata formulata un'osservazione in merito alla revisione dell'art. 42 dello Statuto dell'Università degli studi di Foggia;

Vista la nota prot. n. 16687 del 15 giugno 2017, con la quale l'Ateneo ha dato riscontro all'osservazione del MIUR formulata con la suddetta nota del 28 aprile 2017;

Vista la nota del MIUR prot. n. 13504 del 13 novembre 2017, contenente la risposta ai chiarimenti richiesti dall'Ateneo con la citata nota del 15 giugno 2017;



Vista la nota 1301 del 12 gennaio 2018, con cui l'Ateneo ha effettuato dei rilievi e ha richiesto ulteriori chiarimenti in merito all'osservazione formulata dal MIUR relativamente al detto art. n. 42 dello Statuto;

Atteso che il MIUR non ha ancora fornito un riscontro alla sopra indicata nota dell'Ateneo del 12 gennaio 2018;

Rilevata la necessità di procedere, in attesa del riscontro del MIUR riguardante l'art. 42 dello Statuto, all'emanazione delle modifiche statutarie in merito alle quali non sono state formulate osservazioni,

Decreta:

di emanare la revisione dei sotto riportati articoli dello Statuto dell'Università degli studi di Foggia, secondo i seguenti testi:

Modifica art. 1, comma 5.

«Art. 1.

1. L'Università degli studi di Foggia, di seguito anche denominata Università o Ateneo, è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito del proprio ordinamento ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze.

(*Omissis*)

5. Realizza le proprie finalità di formazione e di promozione della ricerca scientifica, della valorizzazione dei risultati della ricerca in tutte le sue forme, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione, dell'apprendimento permanente, dell'erogazione di servizi e della produzione di beni pubblici di natura sociale, culturale ed educativa e del sostegno allo sviluppo locale, combinando in modo organico le proprie funzioni e contribuendo al progresso culturale, civile ed economico del paese, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dallo Statuto.».

Modifica art. 25, comma 4, lettera c).

«Art. 25  
(*Consiglio degli studenti*)

(*Omissis*)

4. Il Consiglio degli studenti esprime pareri su:

a) isul piano strategico di Ateneo;

b) isul bilancio di previsione;

c) isul regolamento didattico di Ateneo – parte generale nonché su altri atti normativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

d) sulla determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

e) sugli interventi di attuazione del diritto allo studio.».

Modifica art. 37, comma 3, lettera b), e comma 4.

«Art. 37  
(*Strutture di raccordo*)

(*Omissis*)

3. Nell'ambito delle strutture di raccordo è costituito un Consiglio, con funzioni deliberanti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, composto:

a) dai direttori dei dipartimenti di riferimento;

b) da un professore ordinario di ruolo e da altri due docenti da individuare tra i professori di ruolo e i ricercatori per ognuno dei dipartimenti di riferimento, da eleggere secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Il mandato di tali componenti dura tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta;

c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo. In ogni caso, deve essere assicurata la presenza in seno all'organo di almeno un rappresentante degli studenti per ciascuno dei dipartimenti afferenti alla struttura di raccordo. La rappresentanza degli studenti è eletta attraverso procedure da svolgersi nell'ambito di ogni singolo dipartimento di riferimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. L'elettorato passivo e il corpo elettorale sono costituiti dagli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e dai dottorandi facenti parte, rispettivamente, dei singoli consigli di dipartimento. Il mandato dei rappresentanti degli studenti coincide con quello ricevuto in seno al Consiglio di dipartimento.


(*Omissis*)

4. Il Consiglio della struttura di raccordo è presieduto e convocato da un professore ordinario di ruolo eletto, all'interno dell'organo stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo e nominato, con decreto, dal rettore. L'elettorato passivo è composto da tutti i professori ordinari di ruolo facenti parte del Consiglio della singola struttura. Il corpo elettorale è composto da tutti i membri del Consiglio della singola struttura. ~~Il mandato del presidente del consiglio della struttura di raccordo dura tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.~~ In tutti i casi di anticipata cessazione del presidente dalla sua carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari di ruolo facenti parte del Consiglio della struttura di raccordo.».

Foggia, 27 settembre 2018

Il rettore: RICCI

18A06578



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Amlodipina Adamed»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 119 del 31 agosto 2018*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ROSUVASTATINA E AMLODIPINA ADAMED, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Adamed SP. Z o.o., con sede legale e domicilio fiscale in Pienków 149, 05152 Czosnów (Polonia).

Confezioni:

«10 mg/5mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836018 (in base 10) 1CQTRL (in base 32);

«10 mg/5mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836020 (in base 10) 1CQTRN (in base 32);

«10 mg/5mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836032 (in base 10) 1CQTS0 (in base 32);

«10 mg/5mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836044 (in base 10) 1CQTS0 (in base 32);

«10 mg/5mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836057 (in base 10) 1CQTST (in base 32);

«10 mg/5mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836069 (in base 10) 1CQTT5 (in base 32);

«10 mg/5mg capsule rigide» 90 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836071 (in base 10) 1CQTT7 (in base 32);

«10 mg/5mg capsule rigide» 98 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836083 (in base 10) 1CQTTM (in base 32);

«10 mg/5mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836095 (in base 10) 1CQTTZ (in base 32).

Procedura europea n. PL/H/462/001-004/DC.

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Composizione: ciascuna capsula di «Rosuvastatina e Amlodipina Adamed» 10 mg/5 mg contiene:

Principio attivo: 10 mg di rosuvastatina e 5 mg di amlodipina

Eccipienti:

contenuto delle capsule: amido di mais, amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, crospovidone tipo A, sodio stearil fumarato;

rivestimento delle capsule: gelatina, biossido di titanio (E 171);

inchiostro rosso: gommalacca (E9404), glicole propilenico (E1520), soluzione forte di ammoniaca (E527), ossido di ferro rosso (E172), idrossido di potassio (E525);

inchiostro verde: gommalacca (E9404), biossido di titanio (E171), indigo carmine, lacca di alluminio (E132), ossido di ferro giallo (E172), soluzione forte di ammoniaca (E527), glicole propilenico (E1520).

Confezioni:

«10 mg/10 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836107 (in base 10) 1CQTUC (in base 32);

«10 mg/10 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836119 (in base 10) 1CQTUR (in base 32);

«10 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836121 (in base 10) 1CQTUT (in base 32);

«10 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836133 (in base 10) 1CQTV5 (in base 32);

«10 mg/10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836145 (in base 10) 1CQTVK (in base 32);

«10 mg/10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836158 (in base 10) 1CQTVY (in base 32);

«10 mg/10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836160 (in base 10) 1CQTVW (in base 32);

«10 mg/10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836172 (in base 10) 1CQTVX (in base 32);

«10 mg/10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836184 (in base 10) 1CQTVZ (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Composizione: ciascuna capsula di «Rosuvastatina e Amlodipina Adamed» 10 mg/10 mg contiene:

Principio attivo: 10 mg di rosuvastatina e 10 mg di amlodipina.

Eccipienti:

contenuto delle capsule: amido di mais, amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, crospovidone tipo A, sodio stearil fumarato;

rivestimento delle capsule: gelatina, biossido di titanio (E 171);

inchiostro rosso: gommalacca (E9404), glicole propilenico (E1520), soluzione forte di ammoniaca (E527), ossido di ferro rosso (E172), idrossido di potassio (E525);


inchiostro verde: gommalacca (E9404), biossido di titanio (E171), indigo carmine, lacca di alluminio (E132), ossido di ferro giallo (E172), soluzione forte di ammoniaca (E527), glicole propilenico (E1520).

Confezioni:

«20 mg/5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836196 (in base 10) 1CQTX4 (in base 32);

«20 mg/5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836208 (in base 10) 1CQTXJ (in base 32);

«20 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836210 (in base 10) 1CQTXL (in base 32);



«20 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836222 (in base 10) 1CQTYX (in base 32);

«20 mg/5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836234 (in base 10) 1CQTYB (in base 32);

«20 mg/5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836246 (in base 10) 1CQTYQ (in base 32);

«20 mg/5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836259 (in base 10) 1CQTZ3 (in base 32);

«20 mg/5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836261 (in base 10) 1CQTZ5 (in base 32);

«20 mg/5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836273 (in base 10) 1CQTZK (in base 32);

«20 mg/5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836285 (in base 10) 1CQTZX (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Composizione: ciascuna capsula di «Rosuvastatina e Amlodipina Adamed» 20 mg/5 mg contiene:

Principio attivo: 20 mg di rosuvastatina e 5 mg di amlodipina

Eccipienti:

contenuto delle capsule: amido di mais, amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, crospovidone tipo A, sodio stearil fumarato;

rivestimento delle capsule: gelatina, biossido di titanio (E 171);

inchiostro rosso: gommalacca (E9404), glicole propilenico (E1520), soluzione forte di ammoniaca (E527), ossido di ferro rosso (E172), idrossido di potassio (E525);

inchiostro verde: gommalacca (E9404), biossido di titanio (E171), indigo carmine, lacca di alluminio (E132), ossido di ferro giallo (E172), soluzione forte di ammoniaca (E527), glicole propilenico (E1520).

Confezioni:

«20 mg/10 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836297 (in base 10) 1CQUO9 (in base 32);

«20 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836309 (in base 10) 1CQUOP (in base 32);

«20 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836311 (in base 10) 1CQUOR (in base 32);

«20 mg/10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836323 (in base 10) 1CQU13 (in base 32);

«20 mg/10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836335 (in base 10) 1CQU1H (in base 32);

«20 mg/10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836347 (in base 10) 1CQU1V (in base 32);

«20 mg/10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836350 (in base 10) 1CQU1Y (in base 32);

«20 mg/10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pa-Al-Pvc/Al - A.I.C. n. 045836362 (in base 10) 1CQU2B (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Composizione: ciascuna capsula di «Rosuvastatina e Amlodipina Adamed» 20 mg/10 mg contiene:

Principio attivo: 20 mg di rosuvastatina e 10 mg di amlodipina.

Eccipienti:

contenuto delle capsule: amido di mais, amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, crospovidone tipo A, sodio stearil fumarato;

rivestimento delle capsule: gelatina, biossido di titanio (E 171);

inchiostro rosso: gommalacca (E9404), glicole propilenico (E1520), soluzione forte di ammoniaca (E527), ossido di ferro rosso (E172), idrossido di potassio (E525);

inchiostro verde: gommalacca (E9404), biossido di titanio (E171), indigo carmine, lacca di alluminio (E132), ossido di ferro giallo (E172), soluzione forte di ammoniaca (E527), glicole propilenico (E1520).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Zaktad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., Szkolna Street 33, 95-054 Ksawerów - Polonia;

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Marszałka J. Piłsudskiego Street 5, 95-200 Pabianice - Polonia;

Adamed Sp. z o.o., Piefików 149, 05-152 Czosnów - Polonia.

Indicazioni terapeutiche: Rosuvastatina e Amlodipina Aristo è indicato come terapia sostitutiva in pazienti che sono adeguatamente controllati con rosuvastatina e amlodipina somministrate simultaneamente, al medesimo dosaggio della combinazione. Il medicinale è indicato per il trattamento dell'ipertensione in pazienti adulti ad alto rischio di primo evento cardiovascolare (per la prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori) in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio o con una delle seguenti condizioni concomitanti:

Ipercolesterolemia primaria (tipo IIa inclusa, l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo IIb) in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (ad es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata;

Ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad es. LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità


Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità:

Aposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

#### Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.



*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'AIC, nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06550

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 137/2018 del 25 settembre 2018*

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 20, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

CURASYN 32, CURASYN 111, CALCAREA FLUORICA, VERATRUM ALBUM, MERCURIUS DULCIS, CURASYN 12, BO-RAX, PETROLEUM, HYDROCOTYLE ASIATICA.

2. Il titolare dell'autorizzazione dell'immissione in commercio è Hering S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione zona industriale, Modica, 97015, Italia.

*Stampati*

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*


I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Misure di farmacovigilanza*

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.















































Classificazione SSN	Regime Fornitura	Rinnovo	Produttore responsabile del rilascio (ott)	Componente onepatico	Tipologia	Descrizione confezione	N. AIC	Denominazione del medicinale	Codice pratica
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Regione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDROCOOTYLE ASATICA	unitario	30X GRANULI 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048389664	HYDROCOOTYLE ASATICA	DMED/2017/14877
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Regione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDROCOOTYLE ASATICA	unitario	200X GRANULI 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048389676	HYDROCOOTYLE ASATICA	DMED/2017/14877
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Regione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDROCOOTYLE ASATICA	unitario	1000X GRANULI 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048389688	HYDROCOOTYLE ASATICA	DMED/2017/14877
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Regione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDROCOOTYLE ASATICA	unitario	10000X GRANULI 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048389690	HYDROCOOTYLE ASATICA	DMED/2017/14877
C	SOP	illimitato	HERING s.r.l. Viale dello Sviluppo, 6 - C.da Regione Zona Industriale, Modica, 97015, Italia	HYDROCOOTYLE ASATICA	unitario	50000X GRANULI 1 CONTENITORE MONODOSE IN PP DA 1 G	048389702	HYDROCOOTYLE ASATICA	DMED/2017/14877

18A06551



**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Baryta Muriatica»**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 138/2018 del 26 settembre 2018*

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 3, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

BARYTA MURIATICA.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Boiron con sede legale e domicilio fiscale in 2, Avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francia.

*Stampati*

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*


I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Misure di farmacovigilanza*

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.







### Revoca della registrazione concernente l'importazione di sostanze attive per uso umano, rilasciata alla società Deimos S.r.l.

Con il provvedimento n. API - 199/2018 del 27 settembre 2018 è stata revocata, su richiesta, la registrazione concernente l'importazione di sostanze attive dell'officina farmaceutica sita in Milano (MI), via L. Capranica, 14, rilasciata alla società Deimos S.r.l.

18A06597

## AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

### Avviso relativo all'adozione dei «Progetti di variante al Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico e geomorfologico».

Si rende noto che il segretario generale dell'Autorità di bacino dell'Appennino meridionale ha adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, i decreti di «Adozione dei Progetti di variante al Piano di bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Assetto idraulico e geomorfologico - di seguito riportati:

n. 544 del 21 settembre 2018 «Adozione Progetto variante al Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto geomorfologico» per il territorio comunale di Cutrofiano (Lecce).

n. 549 del 24 settembre 2018 «Adozione Progetto variante al Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto idraulico» per il territorio comunale di Carpignano Salentino (Lecce).

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione presso la sede e sui siti web istituzionali <http://www.ildistrettoidrograficodel-lappenninomeridionale.it/>; [www.adb.puglia.it](http://www.adb.puglia.it) e depositati presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale - sede operativa territoriale Regione Puglia nonché presso la Giunta regionale della Puglia, presso la Provincia di Lecce ed il comune.

18A06579

### Avviso relativo all'adozione del «Progetto di variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio frana»

Si rende noto che il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, il decreto di «Adozione del Progetto di variante al Piano di stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio frana» di seguito riportato:

n. 545 del 21 settembre 2018 «Adozione del Progetto di variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio frana del bacino idrografico del Fiume Sele», relativamente ad una porzione del territorio comunale di Sant'Angelo Le Fratte (Potenza), in loc. Macchitelle.

Copia degli elaborati sono disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale <http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it/> e depositati presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, presso la Giunta regionale della Basilicata, presso la Provincia di Potenza ed il Comune di Sant'Angelo Le Fratte.

18A06580

## AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

### Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme

Nel corso dell'adunanza del 2 ottobre 2018, il Consiglio dell'Autorità ha approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del decreto-legge n. 66/2014, l'aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme. La delibera n. 839 è disponibile sul sito web dell'Autorità all'indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Delibere>.

18A06593

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico sito nel Comune di Roncoferraro

Con decreto n. 495 del 21 novembre 2017, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 18 dicembre 2017 n. 1 - 4597, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico sito in località Governolo, via Ostigliese n. 224 (strada statale n. 482) nel Comune di Roncoferraro (MN), identificato al N.C.T. e al N.C.E.U. del comune medesimo al foglio 75, particella n. 221.

18A06596

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di San Lorenzo del Vallo

Il Comune di San Lorenzo del Vallo (CS), con deliberazione n. 19 del 4 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 2018, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Carlo Ponte, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.


18A06591

### Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Carolei.

Il Comune di Carolei (CS), con deliberazione n. 25 del 31 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 2018, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott.ssa Maria Gabriella Sicilia, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

18A06592



**MINISTERO DELLA SALUTE****Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Wormax 10 flavour»**

*Estratto provvedimento n. 664 del 19 settembre 2018*

Medicinale veterinario: WORMAX 10 FLAVOUR.

Confezioni: A.I.C. n. 104223.

Titolare dell'A.I.C.: Loxavet Pharma GmbH, Max-Planck-Strasse 11, Unterschleissheim, Bavaria - D-87516, Germany.

Oggetto del provvedimento: raggruppamento di 2 variazioni di tipo IA:

B.II.b.1.a: Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito di confezionamento secondario;

B.II.b.2.c.1: Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti. Esclusi il controllo dei lotti/le prove.

Si accettano le variazioni di seguito descritte:

aggiunta del sito gräsler pharma GmbH, Brunnleitenstrasse 3, D-82284 Grafrath (Germany), per la sola attività di confezionamento secondario del medicinale veterinario;

sostituzione del sito produttore attualmente autorizzato responsabile del rilascio lotti Haupt Pharma Berlin GmbH, con il sito Loxavet pharma GmbH, Max-Planck-Strasse 11, D-85716 Unterschleissheim, Germany.

Per effetto delle suddette variazioni si modificano i punti 1 del Foglietto illustrativo e 15 dell'etichetta del confezionamento esterno, come di seguito indicato:

Foglietto illustrativo:

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Loxavet pharma GmbH - Max Planck Strasse 11 - D, 85716 Unterschleißhem (Germany).

Imballaggio esterno:

15. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del responsabile del rilascio dei lotti.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Loxavet pharma GmbH - Max Planck Strasse 11 - D, 85716 Unterschleißhem (Germany).

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A06570**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Afilaria SR 3,4 mg/ml»**

*Estratto provvedimento n. 649 del 14 settembre 2018*

Medicinale veterinario: AFILARIA SR 3,4 mg/ml.

Confezioni: A.I.C. n. 105070.

Titolare dell'A.I.C.: Fatro S.p.a., via Emilia n. 285, 40064 Ozzano dell'Emilia, Bologna (BO).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB,B.II.f.1.b.3.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: viene estesa la *shelf-life* dopo ricostituzione del medicinale da 28 giorni a 3 mesi.

Per effetto della suddetta variazione il riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo devono essere modificati con la suddetta variazione.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A06571**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Deroxen oto, 1,5 mg/ml» soluzione auricolare per cani e gatti.**

*Estratto provvedimento n. 663 del 18 settembre 2018*

Medicinale veterinario: DEROXEN oto, 1,5 mg/ml, soluzione auricolare per cani e gatti.

Confezioni:

flacone da 50 ml: A.I.C. n. 102468117;

flacone da 100 ml: A.I.C. n. 102468129;

flacone da 200 ml: A.I.C. n. 102468131.

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.A., strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14 - Torino.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II, aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica del medicinale.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: si può procedere all'emissione dell'atto autorizzativo: aggiornamento della documentazione di tecnica farmaceutica e dello stampato.

Per effetto delle suddette variazioni si modificano le sezioni pertinenti di: RCP, foglietto illustrativo, etichetta del confezionamento interno ed esterno del medicinale veterinario in oggetto.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati (RCP, foglietto illustrativo, etichetta del confezionamento interno ed esterno) dei nuovi lotti del medicinale non ancora rilasciati devono essere aggiornati con le suddette modifiche entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A06572**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Oxydrench» sospensione orale.**

*Estratto provvedimento n. 685 del 25 settembre 2018*

Medicinale veterinario: OXYDRENCH sospensione orale.

Confezioni e n. A.I.C.:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103643019;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 103643021;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 103643033;

2 flaconi da 5 litri - A.I.C. n. 103643045;

tanica da 10 litri - A.I.C. n. 103643058.

Titolare A.I.C.: Ditta Norbrook Laboratories Limited - Station Works, Newry, Co.Down BT35 6JP Northern Ireland.

Oggetto del provvedimento: numero di procedura europea IE/V/0149/001/II/007.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la seguente modifica:

modifica dei tempi di attesa del prodotto, con aumento dei giorni da 18 a 42 giorni.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue:

RCP punto 4.11;

4.11 - tempi di attesa;

Carne e visceri: 42 giorni.



Non autorizzato per l'uso in pecore che producono latte per consumo umano nemmeno durante il periodo di asciutta. Non utilizzare entro un anno prima del primo parto in pecore destinate a produrre latte per il consumo umano.

La stessa modifica deve essere apportata al punto 8 (tempo di attesa) dell'etichetta esterna ed interna e al punto 10 (tempo di attesa) del foglietto illustrativo del prodotto.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati nelle sezioni pertinenti.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A06573**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pracetam 200 mg/g» polvere per uso in acqua da bere per suini.**

*Estratto provvedimento n. 651 del 17 settembre 2018*

Medicinale veterinario PRACETAM 200 mg/g polvere per uso in acqua da bere per suini (A.I.C. n. 104041).

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. viale Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (MB).

Oggetto del provvedimento: numero di procedura europea FR/V/0193/001/1A/011/G.

Si accettano le modifiche come di seguito descritte:

sostituzione del sito di rilascio lotti:

da: Ceva Santé Animale, 200 Avenue de Mayenne - Zone Industrielle des Touches 53000 Laval - Francia;

a: Ceva Santé Animale, Boulevard de la Communication, Zone Autoroutiere - 53950 Louverne, Francia;

si accetta, inoltre, la soppressione del sito di confezionamento secondario:

Vetoquinol Biowet, 13/14 Kosynierow Gdynskich str., 66-400 Gorzow Wielkopolski, Poland.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A06574**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rilexine 500 HL asciutta» sospensione intramammaria per vacche da latte.**

*Estratto provvedimento n. 656 del 18 settembre 2018*

Medicinale veterinario RILEXINE 500 HL ASCIUTTA sospensione intramammaria per vacche da latte.

Confezioni:

scatola da 12 siringhe - A.I.C. n. 101943013;

scatola da 4 siringhe - A.I.C. n. 101943025;

scatola da 24 siringhe - A.I.C. n. 101943049;

scatola da 60 siringhe - A.I.C. n. 101943037;

scatola da 120 siringhe - A.I.C. n. 101943052.

Titolare A.I.C.: Ditta Virbac - 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros - Francia.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: FR/V/natWS/II/2018/002.

Variazione Tipo II.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:  
modifica dei tempi di attesa per la specie bovina;  
paragrafo 4.11 - Tempi di attesa del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i relativi paragrafi degli stampati illustrativi:

da:

bovine da latte: latte: 42 giorni dopo il trattamento;  
non somministrare nelle bovine in asciutta nei 42 giorni precedenti il parto;

a:

bovine da latte:

latte:

12 ore dopo il parto se il periodo di asciutta è maggiore a 42 giorni;

42,5 giorni dopo il trattamento, se il periodo di asciutta è inferiore a 42 giorni.

I tempi di attesa autorizzati per il medicinale sono pertanto ora i seguenti:

bovine da latte:

carne e visceri: 4 giorni;

latte:

12 ore dopo il parto se il periodo di asciutta è maggiore a 42 giorni;

42,5 giorni dopo il trattamento, se il periodo di asciutta è inferiore a 42 giorni.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati conformemente a quanto sopra riportato.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A06575**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Standalone 258,5 mg/10 ml» sospensione intramammaria per bovine da latte in lattazione.**

*Estratto decreto n. 119 del 13 settembre 2018*

Medicinale veterinario STANDALONE 258,5 mg/10 ml sospensione intramammaria per bovine da latte in lattazione.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A., via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Fatro S.p.A., via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna), Italia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 4 siringhe intramammarie - A.I.C. 105158012;

confezione da 12 siringhe intramammarie - A.I.C. 105158024.

Composizione: una siringa da 10 ml contiene:

principio attivo: cefoperazone sodico 258,5 mg pari a cefoperazone 250 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

il prodotto è indicato:

nella terapia delle mastiti sia acute che croniche;

nel trattamento delle galattoforiti;

negli interventi chirurgici sul capezzolo;

quando le infezioni sono sostenute da agenti patogeni sensibili al cefoperazone.


Il cefoperazone è attivo nei confronti di diversi microrganismi, inclusi i seguenti:

arcanobacterium (Actinomyces) pyogenes;

escherichia coli;

klebsiella spp.;

micrococcus spp.;





pseudomonas aeruginosa;  
 staphylococcus aureus (inclusi i ceppi produttori di beta-lattamasi);  
 streptococcus agalactiae;  
 streptococcus dysgalactiae;  
 streptococcus uberis.

Specie di destinazione: bovine da latte in lattazione.  
 Tempi di attesa: carne e visceri: 3 giorni.  
 Latte: 72 ore (pari a 6 mungiture).  
 Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.  
 Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.  
 Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

**18A06576**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kalmofarm 250 mg/ml» soluzione orale per uso in acqua da bere o mangime liquido per suini.**

*Estratto decreto n. 120 del 18 settembre 2018*

Medicinale veterinario KALMOFARM 250 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere o mangime liquido per suini.

Titolare A.I.C.: Eigenmann & Veronelli, con sede legale e domicilio fiscale, in via Della Mosa n. 6, 20017 Rho, Milano.

Produttore responsabile rilascio lotti: Unione Commerciale Lombarda, via G. Di Vittorio n. 36, Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: tanica da 10 litri - A.I.C. n. 105243012.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bromuro di potassio 250 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: nei suini è indicato in tutte le situazioni di stress come calmante delle manifestazioni di aggressività, durante le fasi di adattamento al ristallo e la formazione di nuovi gruppi.

Specie di destinazione: suini.

Tempi di attesa:

suini: carne e visceri: zero giorni.

Il prodotto non deve essere somministrato per sedare gli animali condotti al macello.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 2 mesi;

periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

**18A06577**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


**Determinazione del costo medio del lavoro del personale dipendente da imprese aggiudicatarie di servizi di call center, con decorrenza dai mesi di gennaio 2018, luglio 2018 e gennaio 2019.**

Con decreto direttoriale n. 77/2018 del 1° ottobre 2018 è stato determinato il costo medio del lavoro del personale dipendente da imprese aggiudicatarie di servizi di call center, con decorrenza dai mesi di gennaio 2018, luglio 2018 e gennaio 2019.


Il testo integrale del suddetto decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: <http://www.lavoro.gov.it/>

**18A06581**LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-241) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 8 1 0 1 6 \*

€ 1,00

